

REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 4003/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/87 ⁽⁵⁾, il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 5 settembre 1988 al 3 marzo 1989; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato

e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 28,516 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1988/1989 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.